

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

SUPPLEMENTO

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 286° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 MARZO 1989

---

#### INDICE

##### **Commissioni permanenti**

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro ..... *Pag.* 3



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1989

**118<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*indi del Vice Presidente*

DE CINQUE

*e del Vice Presidente*

CAVAZZUTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti, per le finanze Senaldi e per il tesoro Gitti e Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 17,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (1621)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende, con le repliche del relatore alla Commissione e dei rappresentanti del Governo, l'esame sospeso nella seduta di giovedì 9 marzo.

Il relatore, senatore Favilla, osserva anzitutto che in molti interventi nel dibattito si è registrata una notevole concordanza con le posizioni del relatore; è evidente, comunque, che diverse questioni sollevate, apparentemente su posizioni reciprocamente divergenti, potranno trovare una reciproca composizione nel seguito dell'esame.

Riguardo alla nuova imposta che viene istituita nel titolo I del decreto, molte obiezioni sono state sollevate - osserva il senatore Favilla - sul mancato aggancio dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) con i redditi dei contribuenti, ovvero con le cifre d'affari delle aziende. Il relatore dichiara di ritenere perfettamente comprensibili queste obiezioni, e tuttavia di dover convenire, con il Governo, che forti ragioni pratiche costringono a rinunciare a quell'aggancio.

L'imposta, tuttavia, presenta un carattere temporaneo, che risulterà pienamente giustificato se saranno presentati emendamenti intesi a conferire una delega al Governo per la soluzione definitiva, costituita da un'imposta immobiliare a favore dei Comuni. Il carattere temporaneo consiglia ancor più di evitare agganci alla cifra d'affari.

Il relatore osserva poi che nel Paese non sono state notate eccessive reazioni da parte dei contribuenti colpiti dall'ICIAP, i quali evidentemente si rendono conto della necessità di conferire maggiori risorse finanziarie ai Comuni. Il relatore ritiene quindi che si possa senz'altro approvare, salvi gli eventuali miglioramenti, il titolo I del decreto.

Passando a considerare il titolo II, il senatore Favilla osserva che il regime forfettario introdotto di recente nel registro penalizza le entrate dell'erario (quanto all'imposta di registro), ma penalizza ancor più le entrate dei comuni, quanto all'INVIM. Sembra quindi inevitabile aggiornare le rendite catastali, anche se ciò potrà aggravare le imposizioni sugli immobili in sede IRPEF e ILOR. Qualora infatti le rendite catastali non venissero aumentate, una gran parte del gettito della futura imposta immobiliare dovrà essere destinata a compensare la soppressione dell'imposta di registro e dell'INVIM.

Passando a considerare il titolo III del decreto, il relatore ritiene di aver potuto chiarire, nei giorni trascorsi dalla sua relazione, il complesso intreccio di cifre che ha portato ai trasferimenti erariali indicati nel decreto stesso. La riduzione complessiva - derivante dalla circostanza che gli incrementi nei fondi perequativi sono inferiori a quanto è stato sottratto, in obbedienza alla legge finanziaria, ai fondi ordinari - ammonta a 552 miliardi per i comuni; per le province invece la differenza è in senso positivo, si registra cioè un miglioramento di 60 miliardi. A tale situazione si deve però aggiungere il gettito che deriverà dalla nuova imposta. Supponendo che venga applicata da tutti i comuni al livello inferiore, darebbe un gettito di 1.813 miliardi per i comuni e di 136 miliardi per le province. Detraendo da questa cifra i 552 miliardi sopra indicati, ovvero aggiungendo i 60 miliardi, si ottiene un incremento delle entrate dei Comuni del 6,7 per cento, e di quelle delle province del 5,94 per cento.

Il relatore Favilla dichiara di ritenere questo risultato abbastanza soddisfacente per il sistema delle autonomie. Avverte tuttavia che sembra necessario predisporre una norma di protezione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nel caso limite in cui questi comuni non ricevessero alcun gettito dalla nuova imposta, la spesa diretta ad impedire che essi subiscano una diminuzione di entrate, per il combinarsi delle due variazioni dei fondi erariali sopra indicate, sarebbe di soli 70 miliardi.

Il relatore passa quindi a considerare i molti problemi sollevati dal titolo IV del decreto, recante il risanamento finanziario delle gestioni locali.

Fa presente di aver fin dall'inizio ritenuta necessaria una sostanziale revisione delle disposizioni del decreto, ed eventualmente anche lo stralcio del relativo titolo, nel caso non vi fosse il tempo per tali modifiche. Poiché peraltro è indispensabile disporre norme per queste situazioni, in via di urgenza, lo stralcio non è consigliabile. Il relatore presenta quindi contestualmente alcuni emendamenti al titolo IV, precisando che molte amministrazioni locali vogliono seriamente uscire dalla situazione precaria in cui si trovano, ma hanno bisogno, a questo fine, di norme cogenti, da un lato, ma, sotto un altro aspetto, che rechino un sostegno concreto.

Il relatore conclude dichiarando che è necessario fare ogni sforzo per completare l'esame in sede referente entro la presente settimana.

Ha quindi la parola il sottosegretario per l'interno Fausti.

Dichiara anzitutto che l'idea di ricollegare la nuova imposta locale alla cifra d'affari dei contribuenti era stata prospettata a suo tempo, ma è risultata inopportuna, dopo un attento esame. È prevalsa invece l'opportunità di basarsi sui servizi prestati dai comuni alle imprese e alle professioni, e tali servizi possono essere correlati alle aree utilizzate.

L'onorevole Fausti avverte poi che, nelle intenzioni del Governo, la nuova imposta non ha carattere provvisorio: la cadenza triennale è stata prevista soltanto per l'opportunità di rivedere la tabella delle aliquote, dopo un triennio. Il sottosegretario fa presente inoltre che la maggior parte dei comuni ha già deliberato la nuova imposta, per cui un cambiamento di rotta del Parlamento creerebbe disorientamento e confusione nelle amministrazioni comunali.

Passando a considerare il problema costituito dai comuni di modeste dimensioni, il Sottosegretario conviene con le osservazioni emerse nel dibattito circa la scarsità di base imponibile che in questi comuni può esservi per l'ICIAP, avendo presente che, sotto quest'aspetto, alla divaricazione fra nord e sud si aggiunge quella fra pianura e montagna. Avverte poi che la proposta del relatore, riguardo ai comuni di modeste dimensioni, desta qualche preoccupazione nel Governo, non tanto per la relativa spesa di 70 miliardi, quanto per l'indicazione politica di segno poco opportuno che questa misura comporterebbe. È necessario comunque evitare che i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti subiscano un decremento delle loro entrate a causa dell'operazione iniziale, (fra i fondi ordinario e perequativo) impostata all'articolo 12 comma 1.

Passando a considerare i problemi sollevati dal titolo IV, il Sottosegretario dichiara che il Governo si trova nella necessità di provvedere sollecitamente, dato che i preoccupanti fenomeni di sequestro di beni e disponibilità finanziarie comunali, per insolvenza, si vanno intensificando. Osserva poi che questi dissesti hanno spesso una giustificazione risalente allo squilibrio storico ben noto: si tratta di comuni che ricevono un trasferimento erariale *pro-capite* assai scarso in rapporto alla classe di appartenenza. Il risanamento finanziario dei comuni dissestati implica anche che si ponga rimedio a questo inconveniente.

Il sottosegretario Fausti conclude dichiarando che le norme di rigore finanziario contenute nel titolo IV non costituiscono una linea immutabile per il Governo, che è disponibile a prendere in considerazione emendamenti migliorativi.

Ha la parola per la replica il sottosegretario Senaldi, il quale dichiara preliminarmente che svolgerà alcune considerazioni in merito al titolo I del provvedimento, che introduce la nuova imposta comunale per l'esercizio delle imprese e di arti e professioni. Dichiara di rendersi perfettamente conto che tale nuova imposta non attua completamente ed organicamente la tanto richiesta autonomia impositiva degli enti locali, anche se essa rappresenta comunque un primo passo in questa direzione: non bisogna infatti dimenticare che gli enti locali stessi sono completamente coinvolti nella gestione di tale imposta attraverso la liquidazione, gli accertamenti, i rimborsi, le riscossioni coattive e così via. D'altra parte, c'è da dire che la soluzione individuata in un primo tempo dal Governo per restituire autonomia impositiva agli enti locali (atto Camera n. 3201) prevedeva l'introduzione, all'articolo 5, di un'imposta sui consumi locali, che ha dovuto

successivamente essere abbandonata essenzialmente per due motivi: il primo riguarda il fatto che tale imposta non sembrava in sintonia con gli orientamenti comunitari, contenuti in un'apposita direttiva, che vietano di prendere a base il volume di affari per introdurre nuove imposte oltre quelle già esistenti (IVA). In secondo luogo ci si è accorti che l'applicazione dell'aliquota, variante tra lo 0,4 e lo 0,8 sul volume di affari complessivo, avrebbe comportato, soprattutto per le imprese grandi e medio grandi, l'esborso di somme notevoli.

Il Sottosegretario fa comunque presente che il Governo è disponibile a proseguire con più decisione sulla strada dell'autonomia impositiva a favore degli enti locali, anche prendendo in considerazione un riordino dell'imposizione nel campo immobiliare, che sembra essere quello più idoneo a favorire tale processo; in questo senso sarà accettato con favore qualsiasi impulso e contributo proveniente dal Parlamento verso il raggiungimento dell'obiettivo in questione.

Dopo un breve intervento del senatore Cannata, che chiede ai rappresentanti del Governo se sia stata fatta una valutazione dell'impatto sull'inflazione della nuova imposta di cui al titolo I, ha la parola per la replica il sottosegretario Gitti.

Il rappresentante del Governo, dopo aver fatto presente che l'impatto sull'inflazione non dovrebbe essere significativo, sottolinea come la soluzione individuata nel presente provvedimento al problema della restituzione di autonoma capacità impositiva gli enti locali rappresenti un contributo del Parlamento che, con il consenso del Governo, ha individuato tale soluzione nel corso dell'*iter* parlamentare presso la Camera dei deputati. L'oratore fa poi presente che il testo attuale del decreto-legge si muove correttamente entro le coordinate finanziarie approvate nei documenti di bilancio per il 1989 e che tali coordinate rappresentano comunque un limite invalicabile per eventuali e futuri emendamenti.

Il Sottosegretario, dopo aver dato atto al relatore Favilla di aver correttamente ricostruito il quadro dei trasferimenti agli enti locali per il 1989, fa presente che la diminuzione dei trasferimenti programmata e la contemporanea introduzione della nuova imposta non rappresentano una manovra restrittiva dei trasferimenti complessivi: anche se il tutto avviene in una necessaria corresponsabilizzazione degli enti locali nella difficile situazione della finanza pubblica. Infine, sia nel presente provvedimento, con alcuni articoli di cui al titolo IV, sia nell'altro provvedimento sulla finanza pubblica attualmente all'esame della Camera, il Governo ha preso posizione su alcune questioni di carattere eccezionale riguardanti la finanza degli enti locali; il Governo sottolinea l'estrema importanza di tali norme al fine di rendere sempre maggiore chiarezza nella gestione finanziaria di tali enti.

Il presidente Cavazzuti comunica poi che l'esame degli articoli e degli emendamenti inizierà domani mattina e proseguirà per l'intera mattinata, in considerazione del fatto che l'Assemblea non terrà seduta.

Il senatore Cannata fa presente che questa settimana era stata riservata, dalla conferenza dei Capigruppo, per l'esame di provvedimenti in Assemblea.

Il presidente Cavazzuti risponde che il disegno di legge n. 1621 sarà calendarizzato in Assemblea per la fine del mese, per rispettare i termini regolamentari per l'esame dei decreti-legge.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*MATERIE DI COMPETENZA***Esame della seguente questione: Partecipazione nel capitale delle aziende e istituti di credito**

Il presidente Berlanda introduce brevemente l'esame della questione, ricordando che il problema sorto in seno alla 10<sup>a</sup> Commissione riguardo alla partecipazione nel capitale delle banche è già noto ai Commissari, molti dei quali avevano seguito l'andamento dei lavori in quella Commissione, in relazione ai disegni di legge antimonopolio. Era anche noto che il Governo aveva intenzione di presentare emendamenti su questo problema al disegno di legge n. 1240, dopo che analoghi emendamenti erano stati presentati dal senatore Rossi e dal senatore Gianotti. Si tratta quindi - stante il Regolamento del Senato - unicamente di esprimere, in via informale, valutazioni su questo problema, in modo che possano essere utilizzate presso la Commissione industria: queste sono precisamente le intese intercorse con il presidente della 10<sup>a</sup> Commissione, nella impossibilità di esprimere in via formale un parere su emendamenti presentati in altra Commissione.

Il presidente Berlanda osserva quindi che sotto l'aspetto della competenza gli emendamenti del Governo non avrebbero dovuto essere presentati presso la 10<sup>a</sup> Commissione, dato che il Regolamento, purtroppo, non consente ad una Commissione di pronunciarsi quando gli emendamenti non sono ad essa presentati, anche se vertono su materia strettamente di competenza della Commissione stessa. A tale riguardo, non vi è dubbio che il problema delle partecipazioni nel capitale delle banche è strettamente di competenza della 6<sup>a</sup> Commissione, che fra l'altro pochi giorni fa, iniziando l'esame di proposte di direttive CEE in materia creditizia, ad essa assegnate, ha considerato con particolare attenzione quella fra tali direttive che si occupa di questo problema.

Occorre poi sottolineare - a prescindere dal problema della competenza - l'inidoneità dei progetti antimonopolio a recepire la materia in questione; difatti, alla Camera diverse forze politiche hanno espresso contrarietà all'iniziativa del Governo, ritenendo che la sede idonea per tali emendamenti avrebbe dovuto essere quella del disegno di legge n. 3124 del Governo stesso, presentato alla Camera e diretto alla ristrutturazione e integrazione patrimoniale delle banche pubbliche.

Il Presidente passa a considerare il contenuto degli emendamenti del Governo, osservando anzitutto che non è chiaro se la percentuale del 20 per cento, indicata al comma 3 del primo degli articoli aggiuntivi al disegno di legge n. 1240, si riferisca al singolo partecipante nel singolo istituto, o se invece il limite debba essere riferito all'insieme delle partecipazioni in qualsiasi banca. È evidente che nel primo caso si consente a singoli partecipanti di possedere interamente il capitale di una banca, in quanto, nell'ipotesi che essi fossero cinque, potrebbero totalizzare il 100%. Osserva inoltre, sempre riguardo al comma 3 dell'articolo 1, che l'espressione «imprese o enti operanti in settori non finanziari» potrebbe portare ad escludere le assicurazioni, ma questa interpretazione è tutt'altro che certa. Osserva infine che le disposizioni di cui al comma 6 del secondo di tali articoli aggiuntivi, nello stabilire una disciplina transitoria a valere per le situazioni in essere, prende come discriminante la data del 25 gennaio 1989: non si comprende il significato particolare di questa decorrenza.

Il Presidente osserva, conclusivamente, che il contenuto delle proposte del Governo non è molto diverso da quello delle proposte dei senatori Rossi e Gianotti. In proposito egli ritiene di dover rilevare che il contenuto degli atti comunitari appare nettamente diverso, e ciò già rifacendosi alla sopra menzionata proposta di seconda direttiva comunitaria per il coordinamento dell'accesso all'esercizio del credito: gli articoli 4 e 9 di tale proposta prescrivono soltanto di fornire informazioni alle autorità pubbliche del paese ospitante, sia in sede di autorizzazione di un nuovo istituto, sia nel corso della vita dell'istituto stesso. Tali informazioni riguardano le persone fisiche e giuridiche che siano o intendano divenire soci dell'ente creditizio con una partecipazione qualificata. Le uniche misure che le autorità dello Stato ospitante possono adottare - nel caso ritengano che l'influenza esercitata da tali persone possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente - sono costituite da ingiunzioni o sanzioni nei confronti dei dirigenti dell'ente creditizio o nella sospensione dell'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni possedute da dette persone.

Il Presidente richiama poi la legge di delega legislativa 5 marzo 1985, n. 74, (di attuazione della direttiva comunitaria 77/780, la «prima direttiva» per l'accesso all'attività creditizia) e il decreto delegato risultante da tale legge, (n. 350 del 27 giugno 1985). In quest'ultimo provvedimento, che ormai costituisce la disciplina fondamentale per il nostro ordinamento interno, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia è condizionata unicamente da requisiti di capitale minimo, dal possesso di onorabilità e di professionalità, dalla presentazione di un articolato programma di attività. È evidente, osserva il Presidente, che si tratta di disposizioni - quelle comunitarie e quelle interne - assai meno vincolanti rispetto alle attuali proposte del Governo, disposizioni che non stabiliscono alcun limite in relazione al settore di attività di provenienza dei soci di un ente creditizio.

È evidente tuttavia - prosegue il presidente - che la verifica dei comportamenti di una banca nei confronti di qualunque socio possessa una partecipazione qualificata nel capitale della banca stessa, costituisce un momento assai delicato del controllo.

D'altra parte, osserva conclusivamente il Presidente, l'indirizzo di privatizzazione tendenziale delle banche pubbliche - che costituiscono oggi l'80 per cento del sistema bancario italiano - viene seguito ufficialmente dal governo e dalla maggioranza, ma sembra subire sorprendenti deviazioni in recenti episodi, che vedono banche pubbliche sottrarre ingenti mezzi finanziari alla normale attività creditizia per acquistare quote di capitale, eventualmente di controllo, di altre banche per lo più private.

Prende la parola quindi il sottosegretario Sacconi ricordando che l'iniziale elaborazione degli emendamenti presentati dal Governo prescindeva dal loro inserimento nel disegno di legge antitrust. Infatti, le ragioni che sono alla base della normativa proposta sono in parte diverse da quelle connesse alla introduzione di una legislazione in materia di controllo delle concentrazioni. Autonome considerazioni hanno spinto il Governo a prevedere, anche prima del 1992, un regime autorizzatorio con riferimento alle partecipazioni in enti creditizi. Peraltro la prevista trasformazione degli enti pubblici creditizi, con l'assunzione del modello societario di società per azioni, comporta la necessaria regolamentazione degli apporti di capitale privato all'interno di queste nuove strutture creditizie.

Il divieto di partecipazione di gruppi non bancari in enti creditizi, e cioè la separatezza a monte, esiste di fatto anche in altri paesi industrializzati. In Italia il tema della separatezza ha trovato specifica regolamentazione per quel che concerne la partecipazione di enti creditizi nel capitale di imprese industriali. Esiste inoltre un controllo sugli affidamenti concessi dagli enti creditizi agli azionisti rilevanti, e questo in base a precise disposizioni dettate dalla Banca d'Italia in attuazione di una delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con riferimento alle prospettive degli assetti proprietari all'interno del sistema creditizio è bene sottolineare che il Governo ritiene strategico conservare la proprietà pubblica di quegli enti creditizi che, con molta probabilità, dovranno fungere da poli, attorno ai quali verranno a costituirsi gruppi plurifunzionali operanti su un mercato globale. Tuttavia dovranno essere favorite quelle partecipazioni in enti creditizi che sono dirette a favorire una migliore integrazione tecnica delle attività.

Per quanto concerne il contenuto degli emendamenti, e in particolare la disposizione di cui al comma 3 del primo articolo aggiuntivo, è opportuno precisare che il limite del 20 per cento va interpretato come la percentuale massima di partecipazione di un'impresa o di un gruppo di imprese operanti in settori non bancari all'interno di un singolo ente creditizio. Quindi, teoricamente, cinque imprese o cinque gruppi industriali potrebbero controllare la totalità del capitale di un istituto di credito. Aggiunge che le imprese di assicurazione non sono considerate, in questa sede, enti finanziari. Il sistema autorizzatorio, che non si discosta sostanzialmente dal modello normativo vigente in Francia, prevede la procedura del silenzio-assenso. Infine appare opportuno ricordare come venga sterilizzato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali non è stato osservato il nuovo regime autorizzativo. In questi casi la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'articolo 2379 del codice civile che comporta, tra l'altro, la legittimazione all'azione, imprescrittibile, da parte di ogni interessato. Il sottosegretario avverte, infine, che la data indicata al comma 6 dell'articolo 2 è in relazione con la pubblica diffusione, allora verificatasi, delle intenzioni del Governo riguardo al problema delle partecipazioni nel capitale delle banche.

Interviene quindi il senatore Cavazzuti, concordando con le osservazioni svolte dal Presidente circa la irritualità dell'esame, in seno alla 10ª Commissione, del contenuto degli emendamenti in materia di rapporti banca-impresa. D'altra parte, si ha l'impressione che il Governo non avrebbe prodotto nessuna norma se non fosse stato a ciò sollecitato dalla presentazione degli emendamenti da parte dei senatori Róssi e Gianotti.

Essenziale sarà valutare come la Banca d'Italia e il Ministero del tesoro gestiranno il regime autorizzatorio che viene introdotto e quindi guideranno l'intervento del capitale privato all'interno del sistema creditizio.

Con riferimento al merito della normativa proposta, il senatore Cavazzuti sottolinea la necessità di riformulare il comma 3 dell'articolo 1, in base ai chiarimenti espressi dal Governo, al fine di evitare possibili confusioni.

Inoltre appare quanto mai necessario porre dei vincoli normativi precisi in materia di affidamenti concessi dagli enti creditizi azionisti, seguendo le indicazioni contenute negli emendamenti proposti dai senatori Rossi e Gianotti.

L'autorizzazione rilasciata dal Ministro del tesoro dovrebbe essere disposta con provvedimento motivato, così come previsto per la revoca dell'autorizzazione stessa. Infine, il richiamo all'articolo 2379 del codice civile in materia di impugnativa delle deliberazioni assembleari, appare eccessivo e tale da consentire possibili abusi da parte della minoranza degli azionisti.

Interviene il senatore Brina, osservando che il testo proposto dai senatori Rossi e Gianotti è sostanzialmente equivalente a quello del Governo: entrambi consentono ai soci in questione di arrivare gradualmente fino al 20 per cento di partecipazione. A tale riguardo dichiara di ritenere opportuno che la partecipazione al capitale delle banche da parte di enti non creditizi non superi il limite del 20 per cento. In proposito, non sembra che in contenuto del comma 3 sia opportuno, stante l'interpretazione che ne viene data. Il senatore Brina si dichiara comunque favorevole alla linea intesa a fare entrare i privati nel capitale delle banche pubbliche, sempre che lo Stato mantenga la maggioranza del capitale. Conclude convenendo con il Presidente sulla inopportunità delle deroghe alla competenza delle Commissioni permanenti, e quindi anche di quella che oggi viene rilevata.

Interviene il senatore Colombo, ribadendo anch'egli la necessità che venga rispettata la competenza delle Commissioni, avendo presente che la materia creditizia è strettamente di competenza della 6ª Commissione. Fa presente poi che la Democrazia cristiana conviene sull'esigenza di disporre una legislazione antimonopolistica, ma per quanto riguarda le partecipazioni nei capitali delle banche sembra privo di senso andare in una direzione diversa da quella che sta percorrendo la Comunità economica europea: il Paese si troverà impreparato, nel 1992, allorquando le banche provenienti dai principali paesi comunitari si installeranno in Italia. Non è possibile quindi accogliere le proposte del Governo se non con molte riserve.

Il senatore Triglia, dopo aver convenuto anch'egli sulla inidoneità della 10ª Commissione come sede per esaminare il controllo del capitale delle banche, dichiara di ritenere che l'indirizzo seguito dal Governo con la proposta in questione non abbia un serio fondamento. Tale indirizzo nasce da preoccupazioni che avrebbero un fondamento, in quanto non vi è dubbio che il sistema bancario italiano è debole, in un confronto con quelli europei, e avrà difficoltà a sostenere la competizione, ma l'intenzione di proteggerlo fossilizzandolo, e chiudendolo verso l'esterno, non ha senso. Occorre invece lasciare che si inseriscano energie nuove nel sistema bancario, che comincino subito a dargli uno stimolo, prima che esso subisca la concorrenza piena delle banche dei Paesi comunitari. Operatori nuovi, anche se a matrice industriale, sono idonei a costituire questo stimolo, e in concreto a fare abbassare, in Italia, i costi della intermediazione bancaria, a vantaggio delle imprese.

Il senatore Triglia precisa quindi che tali considerazioni non investono il problema dei grossi complessi bancari pubblici: sembra necessario che il controllo del capitale di questi gruppi resti anche in futuro nelle mani dello Stato. Anche tali gruppi «polifunzionali» dovranno tuttavia aprirsi al capitale privato, emettendo azioni, per le loro esigenze di miglioramento dei rapporti di capitalizzazione. Non vi è dubbio - prosegue l'oratore -, che esistano problemi di controllo, in relazione ai conflitti di interesse, ma è forse più probabile che le interferenze nella sana gestione di un istituto bancario

provengano non tanto da partecipanti al capitale dell'istituto quanto da grossi clienti dell'istituto stesso, che possiedono, come è noto, il modo di influire sul suo comportamento, sulle sue scelte.

Il senatore Triglia si dichiara, conclusivamente, contrario alle proposte del Governo, pur facendo rilevare che esse non costituiscono una barriera valida nel senso voluto dal Governo stesso, dato che una società finanziaria controllata da persone fisiche legate ad industrie, potrebbe facilmente aggirare i limiti posti dal comma 3 dell'articolo 1.

La Commissione, infine, conviene sulle posizioni espresse dal presidente Berlanda, prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Sacconi.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E VARIAZIONE DELL'ORA DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI MATTINA*

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno delle ulteriori sedute della presente settimana è integrato nella sede referente, con l'esame del disegno di legge n. 1630.

L'ora di inizio della seduta di domani mattina è posticipato dalle 9 alle 10.

*La seduta termina alle ore 20,15.*